

Prot. n. P/8
MF/df

Roma, 18 gennaio 2021

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI
- LORO INDIRIZZI -

OGGETTO: **PREVIDENZA – La normativa in vigore nel 2021**

Riepiloghiamo di seguito le regole in materia di previdenza per il 2021.

REQUISITI PER ACCEDERE AL PENSIONAMENTO
--

Pensione di vecchiaia

L'età per accedere al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici ed i lavoratori privati è confermata a 67 anni. Rimane sempre invariato il requisito contributivo minimo, non soggetto ad adeguamenti periodici, e per tutti pari a 20 anni di anzianità.

Per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 è posta la condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, e cioè a 690,42 euro mensili. Se non si soddisfa tale condizione, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni di età ed in tal caso sarà sufficiente essere in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva.

Resta in vigore il requisito di 66 anni e 7 mesi di età, ma con 30 anni di contributi, per chi ha svolto attività gravose o usuranti (elencate nella circolare INPS n. 126/18).

Pensione di anzianità

Fino al 31 dicembre 2026 sono confermati i requisiti in essere nel 2018/19, ovvero 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, ed il meccanismo delle cosiddette "finestre di uscita" che prevede un posticipo di tre mesi della decorrenza del pensionamento, una volta raggiunti i requisiti suddetti.

Per coloro che rientrano nel sistema contributivo pieno (primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995) è possibile accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 64 anni di età, con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, ovvero a 1.288,78 euro.

Sono fatti salvi i requisiti ridotti previsti da norme transitorie.

Quota 100

Fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile accedere al pensionamento avendo maturato almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 35 di contribuzione effettiva, con esclusione dei periodi coperti da disoccupazione e malattia/infortunio. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Per il raggiungimento del requisito contributivo si può fare ricorso anche al cumulo gratuito dei periodi assicurativi, ma solo all'interno delle gestioni INPS, non sarà possibile cumulare, per accedere a Quota 100, periodi di contribuzione versati nelle casse professionali, nel Fondo Clero e nell'INPGI.

Per la decorrenza del pensionamento è prevista una finestra mobile di 3 mesi per i lavoratori privati (6 mesi per i pubblici).

Divieto di cumulo: Fino al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni), non sarà possibile cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, ad eccezione delle prestazioni occasionali, quelle che prevedono l'emissione di ricevute con ritenuta d'acconto fino ad un massimo di 5.000 euro lordi annui. In caso di mancato rispetto di tale divieto, la pensione sarà sospesa nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi.

L'INPS ha infine chiarito che non sarà possibile accedere alla pensione anticipata "quota 100" utilizzando lo strumento dell'Isopensione.

Proroga Opzione Donna

È stata prorogata la possibilità per le lavoratrici dipendenti di anticipare il pensionamento esercitando l'opzione di calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo.

Occorre aver maturato, entro 31 dicembre 2020, un'anzianità contributiva almeno pari 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Si applica inoltre la finestra di decorrenza pari a 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e a 18 mesi, per le autonome.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Lavoratori Precoci

Anche il requisito contributivo previsto per i lavoratori cd "precoci" è confermato in 41 anni, come la finestra di decorrenza di tre mesi e l'impossibilità di cumulare la pensione con redditi da lavoro, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, come stabilito per Quota 100.

Ricordiamo che sono considerati lavoratori precoci coloro che possono fare valere almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e soddisfino una delle seguenti condizioni:

- essere lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;

- essere lavoratori dipendenti ed autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104); il congiunto che viene assistito può essere anche un parente o un affine di secondo grado convivente solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano già compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- essere lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67);
- lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa una delle seguenti attività:
 - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - conciatori di pelli e di pellicce;
 - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
 - facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
 - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per una durata almeno pari all'interruzione predetta.

Altre possibilità di anticipo del pensionamento

Prorogata per un anno anche la possibilità di fruire dell'Ape Sociale e, per quanto riguarda l'Isopensione che, come la Rita, ha carattere strutturale, si è stabilito di prorogare la durata di 7 anni (invece dei 4 originariamente previsti) fino a tutto il 2023. Modifiche, con riferimento al solo anno 2021, della dimensione aziendale per poter usufruire del contratto di espansione. Riepiloghiamo brevemente i requisiti richiesti per poter utilizzare tali strumenti:

Ape sociale	<p>È una prestazione assistenziale riconosciuta al sussistere di determinate condizioni e commisurata alla futura pensione, fino al limite di 1.500 euro mensili. Viene erogata dallo Stato fino alla data di decorrenza della pensione vera e propria.</p> <p>Età: 63 anni</p> <p>Contributi: 30 anni x i disoccupati. 36 anni per chi assiste da almeno 6 mesi familiari disabili; chi ha invalidità al 74% e più; chi svolge attività gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 o 6 anni negli ultimi 7.</p> <p>La concessione è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa.</p> <p>È compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e derivanti da lavoro autonomo, nel limite di 4.800 euro annui.</p> <p>Non spetta a chi è titolare di trattamento pensionistico diretto.</p>
--------------------	---

<p>Isopensione</p>	<p>Possibilità di incentivare l'esodo di lavoratori "anziani", da parte dei datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, per il tramite di accordi aziendali, ad adesione individuale, in cui l'azienda si impegna a corrispondere ai lavoratori, attraverso l'INPS, una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti al momento della cessazione e, parallelamente, a versare all'INPS la contribuzione figurativa necessaria al raggiungimento del pensionamento effettivo, che può essere sia anticipato per anzianità che di vecchiaia (no Quota 100). Anticipo fino a 7 anni rispetto all'età pensionabile. Nell'eventualità di una successiva nuova occupazione del lavoratore come dipendente o autonomo, non viene meno l'obbligo del versamento da parte del precedente datore di lavoro, l'isopensione pertanto continuerà ad essere erogata e andrà a cumularsi con tali redditi.</p>
<p>RITA</p>	<p>Possibilità, per gli iscritti ai fondi di previdenza complementare, di anticipare – integralmente o parzialmente – l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita temporanea, soggetta alla tassazione agevolata del 15-9%. Requisiti: aver cessato l'attività lavorativa ed essere in possesso di</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno 20 anni di contribuzione nella previdenza pubblica; • almeno 5 anni di anzianità contributiva nella previdenza complementare. <p>La Rendita può essere richiesta con un anticipo massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia; • oppure, di 10 anni, se dopo la cessazione dell'attività lavorativa si è stati inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi. In questo caso non è richiesto il requisito dei 20 anni di contribuzione INPS. <p>La fruizione della RITA è compatibile con eventuali attività lavorative intraprese successivamente alla richiesta della rendita e anche con il percepimento della pensione anticipata per anzianità.</p>
<p>Contratto di Espansione</p>	<p>Estesa, solo per il 2021, alle aziende che non abbiano meno di 250 dipendenti la possibilità di usufruire del contratto di espansione (limite precedentemente fissato a 1.000 dipendenti) per quanto riguarda i prepensionamenti, e di 500 dipendenti per la CIGS. L'azienda, avvia una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare un accordo in sede governativa con il Ministero del Lavoro e le Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in modo da accedere alle seguenti misure contenimento del costo del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervento straordinario d'integrazione salariale (CIGS), con riduzione dell'orario di lavoro fino al 30%, al fine di favorire nuove assunzioni; - possibilità di esodo anticipato per i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni di distanza dall'età pensionabile, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati. <p>Il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpl al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto</p>

	di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa NASpl. I contributi previdenziali non sono dovuti in caso di un accompagnamento alla pensione di vecchiaia.
--	---

Nona salvaguardia pensionistica

Nel limite complessivo di 2.400 unità, i requisiti pensionistici vigenti prima della cd “Riforma Fornero” continuano ad applicarsi anche ai soggetti che, pur essendo cessati dopo il 31 dicembre 2011, appartengono alle categorie di seguito specificate:

- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo il 4 dicembre 2011;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, senza alcun contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, a condizione che abbiano un contributo derivante da effettiva attività lavorativa tra il 2007 e il 30 novembre 2013 e che, a tale ultima data, non abbiano svolto attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato;
- sempre con la condizione di non aver svolto attività quali dipendenti a tempo indeterminato dopo la cessazione, i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali stipulati entro il 31 dicembre 2011, e i lavoratori il cui rapporto sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011;
- lavoratori che, nel corso del 2011, risultavano in congedo per assistere figli con disabilità;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione cessato tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il 2 marzo 2021 e i requisiti, comprensivi di finestra, dovranno essere perfezionati entro il 6 gennaio 2022.

Per completezza di informazione, riepiloghiamo i requisiti in vigore prima della Riforma Fornero: per la vecchiaia, 66 anni di età e 20 di anzianità contributiva; per la quota, una sommatoria tra età anagrafica e contributiva non inferiore a 98 con almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi. Per entrambe le prestazioni (vecchiaia e quota) era prevista una finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi. Per la pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, con 40 anni di contributi, la finestra mobile è di 15 mesi per i dipendenti e di 21 mesi per gli autonomi.

Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale e ciclico

La Legge di Bilancio per il 2021 dispone che i giorni e le settimane non lavorate in caso di part time verticale e ciclico debbano essere da considerate utili ai fini dell'anzianità contributiva, ma non per la misura del trattamento pensionistico, mentre in precedenza i vuoti contributivi non venivano conteggiati, indipendentemente dall'entità della retribuzione annuale, neppure nel caso in cui essa superava il minimale contributivo INPS, ritardando in tal modo, ulteriormente, il momento del pensionamento per tali lavoratori.

Per i contratti di lavoro a tempo parziale in corso dalla data di entrata in vigore della suddetta Legge (1° gennaio 2021) o con decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane da includere nel computo

dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico sarà, quindi, determinato rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale.

Per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima della suddetta data, il riconoscimento delle settimane in oggetto è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione".

Cumulo e Totalizzazione dei periodi assicurativi

È sempre in vigore la normativa che permette di accedere al pensionamento facendo ricorso al Cumulo dei periodi assicurativi e alla Totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il cumulo dei periodi assicurativi è uno strumento che permette di cumulare gratuitamente i contributi non coincidenti presenti in gestioni previdenziali diverse, compresi quelli versati nelle casse professionali.

Diversamente dalla totalizzazione il diritto si matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi generali già illustrati, e non è prevista la finestra di decorrenza di 18 mesi.

Il calcolo può essere misto, sia retributivo che contributivo, mentre nella totalizzazione le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento solo se si è raggiunto il diritto ad una autonoma pensione, altrimenti applicano il sistema contributivo.

I requisiti contributivi e anagrafici previsti per chi ricorre alla totalizzazione sono pari ad almeno 20 anni di contribuzione e 66 anni di età, oppure, 41 anni di contributi a prescindere dall'età.

Possibilità di riscatto per i cosiddetti "contributivi puri"

Strumenti pensati per incrementare l'anzianità contributiva e quindi anticipare il pensionamento in scadenza nel 2021, sono:

- il riscatto dei periodi di vuoto contributivo
- il riscatto agevolato della laurea

Riportiamo di seguito due schede di sintesi della normativa:

Riscatto vuoti contributivi	
Presentazione domanda	Entro il 31 dicembre 2021.
Destinatari	Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, iscritti all'AGO e forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata per i lavoratori parasubordinati.
Periodi riscattabili	Max cinque anni anche non continuativi, nei periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.
Rateizzazione	Senza interessi, max 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00.
Trattamento fiscale	Deducibile al 50%. Completamente deducibile dal reddito di impresa se versato dal datore di lavoro.

Riferimento normativo	Articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26.
------------------------------	---

Riscatto agevolato Laurea	
Termine ultimo presentazione domanda	31 dicembre 2021
Costo (variabile*)	5.264 euro per ogni anno di laurea da riscattare, deducibile.
Chi può accedervi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributivi “puri” (lavoratori che non hanno accreditati contributivi prima del 1996, anche considerando il periodo di laurea da riscattare). • Iscritti alla Gestione Separata per i lavoratori Parasubordinati. • Chi esercita l’opzione per il calcolo dell’intera pensione con il sistema contributivo. • Lavoratrici che intendono esercitare l’Opzione Donna. • Chi utilizza la Totalizzazione dei periodi contributivi.

(*) Il contributo, per ogni anno da riscattare, è pari al livello minimo imponibile annuo (nel 2021 pari a 15.953 euro), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33%) e corrispondente, quindi, a circa 5.264 euro.

La convenienza se esercitare o meno l’Opzione per il calcolo dell’intera pensione con il sistema contributivo, va valutata con riferimento ai singoli casi personali, con l’aiuto degli esperti di un Patronato. Riepiloghiamo in sintesi alcune informazioni utili al riguardo:

Destinatari	Chi, avendo meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ha maturato almeno 15 anni di contributi di cui almeno 1 anno prima del 1996. In caso di Totalizzazione è possibile avere 18 o più anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Modalità	Tramite il modulo AP142, da allegare alla domanda di riscatto di laurea, dopo aver esercitato l’opzione per il calcolo contributivo.
Attenzione	La scelta è irrevocabile.
Misura della pensione	L’effetto della conversione al metodo contributivo potrà portare, in alcuni casi, a un decremento anche del 50% della pensione per chi vanta molti anni di anzianità contributiva prima del 1996 e incrementi significativi a livello retributivo negli ultimi anni di lavoro.

Perequazione automatica delle pensioni

L’aliquota di perequazione per l’anno 2020 è stata stabilita in via definitiva nella misura dello 0,5%, conseguentemente, l’INPS procederà al conguaglio da perequazione (+0,1%) rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in via provvisoria per l’anno 2020.

A causa dello stallo dell’inflazione, non si procederà ad alcun adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Altri adeguamenti

Il massimale contributivo per coloro che non hanno anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996, per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo e per chi è iscritto alla Gestione separata per i lavoratori subordinati, è confermato in euro 103.055,00.

La fascia di retribuzione contributiva e pensionabile, al di sopra della quale i lavoratori dipendenti versano il contributo aggiuntivo dell'1%, è confermata in 47.379,00 euro, il trattamento minimo mensile in 515,58 euro (6.702,54 euro annui), l'assegno sociale mensile in 457,99 euro.

Prelievo sulle cd «Pensioni d'Oro»

Confermato il prelievo «straordinario», in percentuale crescente al crescere del reddito pensionistico, sulle pensioni che superano determinati importi, aggiornati annualmente.

Tale prelievo, inizialmente previsto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2019, è stato poi ridotto a tre anni a seguito dell'azione giudiziaria presso la Corte Costituzionale promossa dalla CIDA.

Di seguito, le trattenute che verranno applicate sui trattamenti pensionistici nell'anno 2021:

- 15% sulla parte di assegno superiore a 100.200,00 euro e fino a 130.260,00 euro;
- 25% sulla parte compresa tra 130.260,01 e 200.400,00 euro;
- 30% sulla parte compresa tra 200.400,01 e 350.700,00 euro;
- 35% sulla parte compresa tra 350.700,01 e 501.000,00 euro;
- 40% oltre i 501.000,00 euro.

La riduzione interessa tutte le pensioni dirette ad eccezione solo di quelle interamente calcolate con il sistema contributivo.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Frasci